



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 42

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

516^a seduta: giovedì 20 luglio 2017

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6
BARETTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>	3, 4
* BOTTICI (M5S)	4
PAGLIARI (PD)	6
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03837, presentata dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per quanto concerne l'atto ispettivo in oggetto, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Con riferimento ai carichi compresi in piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, il legislatore, ponendo l'assolvimento di tutte le rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 quale condizione di ammissione alla definizione agevolata, è implicitamente, ma inequivocabilmente, partito dal presupposto che il debitore dovesse essere in regola nel pagamento delle rate del piano già scadute.

Infatti, se il debitore non effettua il versamento delle rate di un piano di dilazione alle relative scadenze, le vigenti disposizioni di legge impongono all'agente della riscossione di imputare gli eventuali successivi pagamenti ai debiti più risalenti, vale a dire alle rate scadute in precedenza.

Ne deriva, quindi, che i versamenti eseguiti per piani di rateizzazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali risultino non pagate rate scadute prima di tale data, devono necessariamente essere imputati a queste ultime e che, pertanto, la condizione richiesta dalla legge per consentire ai soggetti beneficiari dei piani in argomento l'accesso alla definizione agevolata è quella dell'integrale pagamento delle rate in scadenza a tutto il 31 dicembre 2016.

In tal senso peraltro depone, oltre alle esigenze di ordine sistematico sopra indicate, anche l'ineludibile necessità di interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016.

In effetti, una volta compiuta da parte del legislatore la scelta di permettere l'accesso alla definizione agevolata anche ai soggetti ammessi a rateizzazioni ancora attive al 24 ottobre 2016, ma alla condizione dell'assolvimento di tutti i versamenti scadenti dal 1° ottobre al 31 dicembre

2016, la soluzione di considerare comunque soddisfatta tale condizione con il pagamento di un importo equivalente a quello delle rate in questione, a prescindere dalla presenza di precedenti rate non pagate, determinerebbe un effetto paradossale e manifestamente irragionevole e, quindi, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, quello cioè di favorire, tra due soggetti entrambi beneficiari di dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016 – uno dei quali avesse assolto l'obbligo di versare le rate già scadute e l'altro no – il secondo, «premiandone» per così dire il comportamento inadempiente.

Infine, si sottolinea che l'Agenzia delle entrate, con circolare n.2 dell'8 marzo 2017, nel commentare l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n.193 del 2016, ha espressamente affermato che, rispetto ai «piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma in esame», la facoltà di definizione agevolata poteva essere esercitata anche dai debitori che avessero già pagato parzialmente le somme dovute a seguito di provvedimenti di dilazione, ma purché «risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016».

Alla luce di quanto precede si ritiene, sulla base dei canoni ermeneutici del nostro ordinamento, che non possano fondatamente essere prospettate interpretazioni dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n.193 del 2016 diverse da quella adottata dall'agente della riscossione e dall'Agenzia delle entrate.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, il problema è che alcuni contribuenti, che comunque hanno pagato, si vedono fuori, con un diniego della possibilità di accedere alla rottamazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base di un'interpretazione sbagliata che prende in considerazione, non l'intero articolo 6 del decreto-legge n.193, ma unicamente il comma 8 del medesimo articolo. Saranno anche pochi i casi, ma in questo modo di certo non risolviamo nulla. Mi sembrava, peraltro, che ci fosse una volontà diversa e l'intenzione di trovare una soluzione, per cui non riesco davvero a capire.

Per tali ragioni, mi dichiaro insoddisfatta della risposta del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03879, presentata dal senatore Pagliari, che ringrazio, in quanto l'atto di sindacato in esame pone una serie di questioni estremamente interessanti anche dal punto di vista strutturale rispetto ai temi di cui la Commissione si è occupata.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Al riguardo l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

La parte *II-bis* della Tabella A, allegata al DPR n.633 del 1972, prevede che siano soggette all'aliquota IVA del 5 per cento «1) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi».

Come chiarito con la circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 dell’Agenzia delle entrate, le prestazioni dell’articolo 10, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, cui fa riferimento il citato n. 1) della parte II-*bis* allegata al medesimo decreto, sono: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (n. 18); le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (n. 19); le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici; le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

Sotto il profilo soggettivo la nuova aliquota ridotta troverà applicazione nei casi in cui le stesse siano rese «da cooperative sociali e loro consorzi».

Deve evidenziarsi, al riguardo, che l’aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti, come evidenziato anche dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016.

Ciò posto, dalla ricostruzione sopra operata si evince, in via generale, che i servizi in argomento sono assoggettati all’aliquota IVA del 5 per cento a condizione che questi siano qualificabili propriamente come servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e che le prestazioni in argomento siano rese da cooperative sociali e loro consorzi in favore delle specifiche categorie di soggetti a cui fa riferimento la parte II-*bis* della Tabella A, allegata al DPR n. 633 del 1972.

In tale contesto, restano validi i principi forniti con la risoluzione n. 151/E del 5 luglio 2007, secondo cui i servizi di lavanderia, ancorché forniti ad aziende sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture similari da una società cooperativa, non realizzano prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali, «in quanto gli stessi in sé considerati non assolvono una funzione socio-sanitaria o assistenziale, né tale configurazione può essere loro attribuita per il solo fatto di essere effettuati nei confronti di strutture destinate alle anzidette finalità».

Tali operazioni – prosegue la citata risoluzione n. 151/E del 2007 – in quanto generiche prestazioni di servizi, devono essere assoggettate ad IVA con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.

Analogamente, sono soggette ad aliquota ordinaria le prestazioni dirette al governo della struttura (ad esempio pulizia ed igiene della struttura, trasporto della biancheria e così via), nonché i servizi di fornitura pasti, pulizia locali e stoviglie resi direttamente alla struttura assistenziale.

In merito alla presunta natura accessoria dei servizi oggetto della presente interrogazione (erogazione dei pasti, pulizia e sanificazione degli ambienti, servizio di guardaroba e lavanderia, manutenzione dei presidi, servizi amministrativi, organizzativi e di coordinamento), l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno evidenziare che, affinché un'operazione possa definirsi ai fini IVA «accessoria», è necessario: che vi sia un'operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile; che avvenga tra gli stessi soggetti dell'operazione principale; che venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell'operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto e a sue spese.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta, della quale mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

Il tema è la prestazione globale che, oltre alla prestazione principale, comprende una serie di servizi accessori come il vitto, l'alloggio e così via. In effetti, la risposta non fornisce rassicurazioni di valenza assoluta circa la considerazione dell'unitarietà della prestazione e dell'impossibilità di un frazionamento della stessa, con l'applicazione di aliquote IVA differenziate. Tra l'altro, ciò crea oggettivamente dei problemi non piccoli anche in relazione ai contratti già in essere, per i quali ci sono interi sistemi di cooperative che rischiano di andare in difficoltà.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Baretta per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 8,45.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BOTTICI, DONNO, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, MORONESE, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;

il comma 8 prevede, altresì, che possano accedere alla definizione agevolata anche i debitori che avevano già in corso una dilazione, purché risultino pagati i versamenti con scadenza compresa tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016: «La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016»;

considerato che:

da quanto risulta agli interroganti e riportato anche da diverse testate specialistiche del settore fiscale («Eutekne»), molti contribuenti si sono visti negare da Equitalia la richiesta di definizione agevolata dei debiti sulla base del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016;

a parere degli interroganti, l'agente di riscossione Equitalia avrebbe negato la facoltà di definizione agevolata dei debiti prevista sulla base di un'interpretazione non solo più restrittiva ma che, addirittura, sembra travalicare la prescrizione normativa contenuta nel comma 8 dell'articolo 6,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere per garantire a tutti i cittadini la possibilità di definire in modo agevolato i debiti fiscali, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, affinché non si vedano costretti a impugnare il diniego di definizione agevolata davanti alla giurisdizione tributaria o a diversa giurisdizione competente.

(3-03837)

PAGLIARI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la norma di cui al n. 41-*bis*) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, prevedeva che si applicasse l'aliquota del 4 per cento alle «prestazioni sociosanitarie, educative comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche se coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale»;

tale norma, dapprima abrogata dall'art. 1, comma 488, lett. a), della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) è stata poi implicitamente ripristinata dal medesimo comma 488, così come sostituito dall'art. 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), applicabile ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, che disponeva la non applicabilità della stessa esclusivamente alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 (ovvero quelli «sociali»);

l'art. 1, comma 960, lett. b) e c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha poi sostituito la menzionata norma, per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 1° gennaio 2016, con la norma di cui al n. 1) della Tabella A, parte II-*bis*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce che si applichi l'aliquota del 5 per cento alle «prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'art. 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi»;

in particolare, il n. 21) riguarda «le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L. 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie», mentre il numero 27-*ter*) le «prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, in comunità e simili», in favore dei soggetti già menzionati nel previgente n. 41-*bis*) con l'aggiunta di «persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, di donne vittime di tratte a scopo sessuale e lavorativo»;

in sostanza, le norme menzionate sono finalizzate ad agevolare, dal punto di vista IVA, le prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, svolte da cooperative e da loro consorzi indipendentemente dal soggetto destinatario della fatturazione; per i contratti stipulati, prorogati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2013, l'agevolazione è esclusivamente applicabile alle cooperative sociali ed ai loro consorzi;

tali prestazioni sono spesso svolte dalle cooperative e/o dai loro consorzi, oltre che direttamente, sulla base di convenzioni, concessioni, appalti od altre forme contrattuali, che possono variare a seconda della

specificativa normativa regionale, per la gestione, ad esempio, di R.S.A. o C.R.A., stipulati successivamente all'aggiudicazione in procedure competitive, con le amministrazioni appaltanti o concedenti; pertanto, in tali casi, l'oggetto delle prestazioni previste è stabilito, circoscritto e dettagliato a priori dalle «stazioni appaltanti» o direttamente da protocolli regionali che spesso fanno riferimento a linee guida nazionali; peraltro, le normative regionali prevedono rette omnicomprendenti di tutti i servizi erogati come parte di un processo unitario; spesso, per l'esecuzione dei menzionati accordi, le cooperative utilizzano consorzi esistenti o ad hoc costituiti con funzione «passante» e, quindi, le prestazioni erogate e fatturate dai consorzi risultano speculari a quelle prestate e fatturate, a questi ultimi, dalle cooperative;

in particolare, i contratti hanno come oggetto una prestazione unitaria, fondata sul modello bio-psico-sociale, finalizzata alla cura globale dei «soggetti deboli» destinatari del servizio, che comprende, integratamente alle prestazioni sanitarie vere e proprie, l'erogazione dei pasti, la pulizia e sanificazione degli ambienti, il servizio di guardaroba e lavanolo, la manutenzione dei presidi ed altre attività rivolte al paziente oltre che attività amministrative e di coordinamento; il modello è finalizzato alla presa in carico integrata e globale dei bisogni, in un concetto olistico di seniors care fondato su un progetto assistenziale individualizzato (PAI);

coerentemente, ad esempio, il servizio di ristorazione prevede il rispetto delle «Linee Guida Nazionali per la ristorazione in ambito ospedaliero ed assistenziale»; il menù di struttura è validato dal SIAN AUSL, in accordo con la direzione della SVET, con recepimento nel PAI delle prescrizioni ospedaliere; i pasti vengono erogati attraverso schemi-pasti, con individuazione delle caratteristiche fisiche e temporali della dieta individuale o l'eventuale introduzione dell'alimentazione artificiale/enterale, indipendentemente dalle scelte individuali del paziente; sussiste all'uopo un Ufficio sistemi integrati, per autocontrollo igienico sanitario e redazione menu con figura di dietista interno per monitoraggio dei regimi dietetici; le pulizie e sanificazioni sono erogate in seguito alla valutazione delle necessità assistenziali formalizzate nel PAI e rientrano nelle azioni messe in atto dagli operatori socio-sanitari, al fine di assolvere alle disposizioni in materia di igiene e profilassi, considerata anche la presenza di ospiti immunodepressi in stretta applicazione di specifiche istruzioni, procedure e piani di lavoro; per quanto riguarda, poi, la gestione della lavanderia e guardaroba, dal momento che l'abbigliamento e la vestizione costituiscono bisogni primari, questi sono individuati dal PAI come interventi di cura dell'ospite di competenza degli operatori socio-sanitari, attività formalizzata in apposito diario con obiettivi di rieducazione e conservazione dell'autonomia del paziente: valutate in continuum le condizioni fisiche e psichiche dell'ospite, viene aggiornata degli operatori socio-sanitari costantemente la tipologia di vestiario, cercando di salvaguardare i gusti individuali nel monitoraggio del corredo nell'armadio personale; anche l'attività di lavanolo e di cura dell'unità abitativa rientra nei compiti dell'operatore socio-sanitario in collaborazione con gli infermieri, definiti nei piani di la-

voro condizionando favorevolmente gli aspetti bio-psico-sociali, con pedissequo perseguimento delle indicazioni sanitarie nel rifacimento del letto occupato;

dal contesto descritto, consegue che, anche dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA, tutte le prestazioni preposte, in ultima analisi, al conseguimento delle finalità perseguite dalle norme richiamate, comprese quelle amministrative ed organizzative, debbano essere considerate indissolubili, unitarie e globali ed assoggettate complessivamente all'aliquota speciale, indipendentemente dai soggetti destinatari della fattura, soggetti che, ai sensi delle norme in oggetto, non contribuiscono a qualificare le prestazioni agevolate;

infatti, laddove viene prestato un servizio sociosanitario o socioassistenziale, questo è unico e globale e le varie prestazioni, erogate in modo inscindibile ed integrato, debbono, a tutto concedere, considerarsi accessorie a quella principale socio-assistenziale e/o socio-sanitaria ai sensi dell'art. 10, n.21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, ma, più in generale, dall'art. 12 della medesima legge e, prima ancora, dell'art. 78, lettera *b*), della direttiva 2006/112/CE, per cui i corrispettivi delle prestazioni accessorie concorrono a formare la base imponibile delle prestazioni principali condividendone, così, il regime e l'aliquota;

il concetto di accessorietà ai fini IVA, infatti, è già stato definito da numerose risoluzioni ministeriali, in senso conforme a quello proposto (risoluzioni: 150/98; 205/2001; 2016/E/2002; 230/E/2002; 120/2003; 14/2006; 229/E/2007, eccetera) che hanno evidenziato la sussistenza dell'accessorietà in caso di «dipendenza funzionale» tra prestazioni accessorie e quelle principali e quando le prime hanno lo scopo di «integrare, completare, rendere possibile la prestazione cui fa riferimento», mentre, per la Corte di giustizia europea (sentenza 11 gennaio 2001 causa C-76/99, sentenza 22 ottobre 1998 causa C-308/96 e C-94/97) «una prestazione deve essere considerata accessoria ed una principale quando costituisce il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale»;

nello specifico, in casi analoghi a quello in oggetto, risultano diverse interpretazioni «ufficiali» (risoluzioni: 16/2005; 322651/1986; 345266/1987; 188/E/2002, eccetera) che stabiliscono che il trattamento di favore va garantito alle prestazioni con cui «si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che, per il loro *status* sono bisognose di protezione, assistenza e cura» come il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie unitariamente fatturate; sulla stessa linea, si esprime la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, 3 settembre 2001, n.11353) che di merito (CTR Friuli-Venezia Giulia 25 settembre 2013 n.57 e, recentissimamente CTR Umbria, 2 maggio 2017, n.143, ove si sostiene che le prestazioni rese globalmente da una cooperativa ad un consorzio costituito per la gestione di alcune R.S.A. costituiscono «prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili specificamente previste nella normativa di riferimento... nel cui ambito devono necessariamente

ricomprendersi le attività di reception, pulizia e manutenzione generale. Infatti l'assistenza sanitaria resa nelle R.S.A. comprende, non solo l'assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, ma necessariamente anche i servizi di tipo alberghiero (alloggio e vitto) e quindi non si possono escludere dal novero delle prestazioni accessorie i servizi generali di gestione della struttura»);

un'interpretazione differente, per cui la prestazione contrattuale venisse «scomposta» in diverse prestazioni autonome, alcune delle quali assoggettabili all'aliquota ordinaria, oltre che confliggere con l'effettiva natura dei servizi prestati, sarebbero potenzialmente devastanti per lo svolgimento dei servizi i cui corrispettivi, originariamente fissati, «IVA esclusa», dalle gare di evidenza pubblica, vengono poi previsti «IVA compresa» dai sistemi tariffari regionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire un chiarimento ed un'interpretazione definitiva sulla portata dell'applicazione delle aliquote previste, prima, dal n. 41-*bis*) della Tabella A, Parte II, e, successivamente dal n. 1) della Tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, in particolare in merito alla natura unitaria delle prestazioni globali rese da cooperative e loro consorzi per perseguire le finalità di cui alle citate norme ed, in ogni caso, alla natura accessoria delle componenti di prestazioni citate in premessa e, comunque, funzionali all'erogazione del servizio ed alla gestione delle relative strutture, con conseguente applicazione delle aliquote speciali all'intero corrispettivo omnicomprensivo, indipendentemente dalla natura del soggetto tenuto alla corresponsione dei corrispettivi.

(3-03879)

